

COMUNE DI SINOPOLI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Riapprovato con deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 29.06.2011

In vigore dal 26.7.2011

INDICE

Art. 1 - Elementi di riferimento

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

Art. 3 - Procedura per il conferimento degli incarichi

Art. 4 - Presupposti particolari per il conferimento diretto di incarichi professionali

Art. 5 - Formalizzazione dell'incarico professionale

Art. 6 - Pubblicizzazione degli incarichi

Art. 7 - Verifica dell'esecuzione della prestazione

Art. 8 - Esclusioni

Art. 9 - Comunicazioni alla Corte dei Conti

Art. 10 - Disposizioni finali

ART. 1

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

- 1) L'Amministrazione può conferire incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione (di seguito definiti con la sola dizione "incarichi") ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Non è richiesto titolo di studio universitario, ma semplicemente la verifica della maturata esperienza nel settore :

- per le attività professionali svolte da professionisti iscritti in albi o ordini professionali (es. ragionieri, periti, geometri, etc.),
- per le attività rientranti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali.

- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

- 3) Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione in materie e per oggetti che rientrano nelle competenze della struttura burocratica dell'ente.

Ugualmente non è possibile utilizzare i collaboratori come lavoratori dipendenti.

- 4) La competenza dell'affidamento degli incarichi è dei responsabili di settore che intendano avvalersene, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile di settore che ha stipulato i contratti.

ART. 2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

- 1) Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o

coordinata e continuativa, ad esperti di cui al precedente articolo, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) la spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissata nel bilancio di previsione; non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività finanziate da altre Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal responsabile de settore economico-finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

2) Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, debbono avere riferimento alle attività istituzionali dell'ente o nei programmi approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del D.L.vo 267/00.

ART. 3

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

- 1) Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e , ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, il responsabile di settore provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
 - a) il progetto e le attività richieste;
 - b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredati dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - c) i criteri di valutazione delle domande;
 - d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.
- 3) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o iscrizione in ordini e/o albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o deve dare adeguata dimostrazione della esperienza acquisita nel caso di mestieri artigianali.

4) Il responsabile di settore procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;

c) precedenti esperienze documentate relative a progetti ed attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;

d) proposta economica.

Dalle procedure di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti.

Restano esclusi dalla presente disciplina gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

5) Ai criteri di cui al comma 4) possono essere aggregati ulteriori elementi di valutazione, specificamente afferenti all'oggetto dell'incarico e volti a sondare le capacità progettuali / propositive e le indicazioni di corrispettivo dei potenziali incaricati:

a) abilità e qualificazione professionali specifiche rispetto all'oggetto dell'incarico valutabili mediante:

a.1.) realizzazione di attività professionali configurabili come significative, riconducibili in modo specifico alla materia dell'incarico;

a.2.) elaborazioni di analisi o tecniche sviluppate negli ambiti di competenza riferibili alla materia dell'incarico;

b) capacità propositive del potenziale incaricato rispetto alle aspettative dell'amministrazione, con riferimento a molteplici elementi, quali, a titolo esemplificativo:

b.1.) esplicitazione dei possibili sviluppi progettuali;

b.2.) elementi chiave attrattivi;

b.3.) caratteristiche di base dell'attività;

b.4.) programma di sviluppo;

c) capacità operative in relazione allo sviluppo dell'incarico, con riferimento a molteplici elementi, quali, a titolo esemplificativo:

c.1.) modalità attraverso le quali l'incaricato si relazionerà costantemente all'Amministrazione per permettere alla stessa di vagliare gli sviluppi progettuali;

c.2.) modalità di interazione per affrontare possibili criticità;

c.3.) strumenti di autoverifica delle prestazioni;

d) indicazioni di corrispettivo in relazione al compenso per lo svolgimento dell'incarico rispetto agli elementi economici stabiliti dall'Amministrazione.

6) Nell'avviso di pubblicizzazione della procedura selettiva con valutazione comparativa l'Amministrazione può precisare ulteriori criteri integrativi di quelli stabiliti dal precedente comma 5).

ART. 4

PRESUPPOSTI PARTICOLARI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità e di razionalizzazione dell'attività amministrativa, in luogo dell'avviso la selezione può avvenire mediante invito ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tal numero soggetti idonei) con il rispetto del principio della rotazione degli incarichi.
2. Nei casi previsti dal precedente comma 1), l'adeguata pubblicizzazione della procedura selettiva è assicurata dalla pubblicazione sul sito web del Comune di un avviso sintetico sullo svolgimento della valutazione comparativa.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 e dal comma 1), del presente articolo, il responsabile di settore può affidare incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure selettive, ma con specifica motivazione da inserire di volta in volta nella determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi di concreto realizzarsi, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'Amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'Amministrazione;
 - b) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare;
 - c) in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione comprovabile con adeguata e specifica motivazione;
 - d) quando sia andata deserta la selezione, ferme restando le condizioni del bando/avviso di selezione.

ART. 5

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

- 1) Il responsabile di settore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un atto di natura contrattuale, inteso come atto di natura contrattuale nella quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato /collaboratore.
- 2) Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
- 3) Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

4) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro nè l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

5) Dell'avvenuto affidamento dell'incarico viene data pubblicazione ai sensi del successivo art. 6.

6) Nel contratto il professionista si impegna a considerare congruo il compenso pattuito e a non richiedere alcuna variazione in aumento dello stesso.

ART. 6

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

1. I contratti di incarico, relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.

2. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare previsto, nonché ne cura l'aggiornamento tempestiva in merito all'ammontare del compenso erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.

3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, sono altresì trasmessi semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, e contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente e del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso previsto ed eventualmente erogato.

ART. 7

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1) Il responsabile di area verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro della attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2) Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il responsabile di area può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento o può apportare una diminuzione del corrispettivo, in relazione ai minori risultati conseguiti.

ART. 8

ESCLUSIONE

1) Le disposizioni di cui al presente regolamento e gli annessi obblighi di pubblicità non si applicano ai seguenti incarichi:

a) incarichi di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzate da rapporto "intuitu personae" e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese (traduzioni di pubblicazioni, partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza)

b) incarichi a organismi di controllo interno, o altri incarichi espressamente esclusi dalla legge;

c) incarichi conferiti per le prestazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, qualora i servizi oggetto dell'incarico rientrino nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. L.vo 163/2006;

e) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.L.vo n. 267/2000 (uffici di supporto agli organi di direzione politica);

f) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1-5, del D.L.vo n. 267/2000 (incarichi dirigenziali/responsabili a contratto).

ART. 9

COMUNICAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, il responsabile di settore che ha adottato atti di spesa di importo superiore ai 5.000 euro, di cui ai commi 9, 10, 56 e 57 della legge medesima, dovrà trasmetterli **entro 30 giorni** alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La lettera di trasmissione dovrà essere corredata dell'indicazione del sito web ove sono stati pubblicati i relativi provvedimenti di incarico.

Questi ultimi dovranno attestare che il conferimento dell'incarico è conforme al presente regolamento.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari, anche contenute in altri regolamenti comunali, concernenti la disciplina, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

3. Una copia del presente regolamento sarà trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.